

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PER FORNITURA DI BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI, ESECUZIONE OPERE

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali si intende con il termine:

- **F.Ili Vicentini** o anche più semplicemente "**Vicentini**": la società F.Ili Vicentini s.r.l. – con sede in Ruelle des Fermes n. 6 11100 Aosta (Ao) - Partita I.V.A. e C.F. 00062980073 – REA AO 32737 - codice destinatario W7YVJK9 - Tel. 0165 364261 fax 0165 659915 - cell. 348 2491257 – mail ord. info@fratellivicentini.it - pec fratellivicentini@legalmail.it - www.fratellivicentini.it
- **Contraente**: il soggetto nei confronti del quale F.Ili Vicentini si impegna alla fornitura di beni e/o prestazione di servizi e/o esecuzione di lavori e/o opere di qualsivoglia tipologia e natura;
- **Contratto**: l'ordine e/o il contratto, stipulato in forma scritta tra le Parti con il quale F.Ili Vicentini si impegna alla fornitura di beni e/o prestazione di servizi e/o esecuzione di lavori e/o opere di qualsivoglia tipologia e natura;
- **Fornitura** : l'insieme dei beni, servizi, esecuzione di lavori e opere e prestazione oggetto dell'ordine e/o contratto;
- **Subappalto**: il contratto con il quale F.Ili Vicentini s.r.l. affida a terzi l'esecuzione integrale o parziale delle prestazioni oggetto del contratto;
- **Subappaltatore**: l'esecutore del contratto di subappalto;

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di contratto (di seguito anche "Condizioni Generali") regolano i rapporti tra la F.Ili Vicentini e il Contraente (come definito nell'Ordine) relativi alla fornitura di beni e/o alla prestazione di servizi e/o esecuzione di opere e lavori da parte della F.Ili Vicentini in favore del Contraente.

Le presenti Condizioni Generali, unitamente all'Ordine, agli allegati ed alla documentazione contenente specifiche disposizioni relative alla "Fornitura", sono parte integrante e sostanziale dell'Ordine medesimo e con esso costituiscono il contratto atto a regolamentare i rapporti tra le Parti.

Qualsiasi modifica del Contratto dovrà constare da atto sottoscritto da entrambe le Parti. In caso di conflitto tra le Condizioni Generali e l'Ordine, le prime prevarranno, ove non espressamente derogate dalle Parti. In caso di conflitto tra la documentazione contenente specifiche disposizioni relative alla Fornitura e l'Ordine medesimo, quest'ultimo prevarrà. Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali il Contraente rinuncia espressamente all'applicazione di proprie condizioni generali e particolari, ove esistenti, anche se note alla F.Ili Vicentini, che pertanto dovranno ritenersi prive di efficacia tra le Parti.

2. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'Ordine diventerà irrevocabile e vincolante per le Parti una volta accettato dalla F.Ili Vicentini mediante comunicazione scritta da inviare al Contraente nel termine indicato nell'Ordine stesso. Decorso tale termine l'Ordine si intenderà non accettato. Nel caso di mancata

indicazione di un termine per l'accettazione, l'Ordine potrà essere, dal proponente, revocato in qualunque momento prima che allo stesso giunga comunicazione di accettazione da parte di F.Ili Vicentini.

F.Ili Vicentini e il Contraente, con l'accettazione dell'Ordine, si impegnano reciprocamente ad eseguire e accettare la "Fornitura" conformemente a quanto stabilito ai sensi del Contratto. Eventuali successive richieste di modifiche dovranno essere espressamente convenute per iscritto da entrambe le parti.

3. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la "Fornitura" oggetto del Contratto è l'importo indicato nell'Ordine alla voce "Totale Ordine". Il Corrispettivo è onnicomprensivo, include ogni elemento, spesa, onere ivi espressamente indicato e con esclusione di quanto non specificamente indicato e previsto e di i.v.a ed altri oneri fiscali da determinarsi secondo le normative di legge vigenti al momento della conclusione del contratto o della emissione della documentazione contabile conseguente.

4. FATTURAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO - RITARDI

La fattura sarà emessa secondo le norme vigenti in materia e i termini di pagamento convenuti nel contratto - ordine.

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a F.Ili Vicentini qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali, quali a mero titolo esemplificativo: Partita IVA, indirizzo, denominazione sociale.

Il pagamento dovrà essere effettuato dal Contraente esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla F.Ili Vicentini, con data valuta fissa, entro i termini di pagamento indicati nell'Ordine.

Fatta salva la risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, ogni ritardo nel pagamento da parte del Contraente darà facoltà alla F.Ili Vicentini di pretendere a titolo di penale un importo corrispondente al saggio di interesse bancario medio corrente maggiorato di tre punti percentuali

5. LUOGO, TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA - ESECUZIONE DELLA FORNITURA -

La Fornitura oggetto del Contratto dovrà essere consegnata e l'Installazione dovrà essere eseguita presso l'indirizzo ed i luoghi indicati dal Contraente nell'ordine o da F.Ili Vicentini nella comunicazione di accettazione.

Nel caso di difformità prevarrà l'indicazione della F.Ili Vicentini.

In relazione all'attività di prestazione di servizi/esecuzione di lavori e/o opere F.Ili Vicentini si impegna ad organizzare, gestire ed eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, in piena autonomia e responsabilità organizzativa e gestionale con personale, materiali e mezzi propri o regolarmente posseduti, nonché in osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti.

F.Ili Vicentini nell'esecuzione del Contratto si obbliga inoltre a: a) ottemperare alle disposizioni legislative e ad osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità

applicabili al Contratto; b) rispondere dell'esatto adempimento dei propri obblighi legali, fiscali e contrattuali, anche nei confronti dei suoi eventuali fornitori e subappaltatori.

I termini di consegna della Fornitura indicati nell'Ordine sono da considerarsi presuntivi e non essenziali, ai sensi dell'articolo 1457 c.c..

Eventuali ritardi nella consegna e/o nell'esecuzione della Fornitura non daranno facoltà al contraente di richiedere e/o pretendere la risoluzione del contratto né richieste di risarcimento danni a qualsivoglia titolo e ragione.

6. CONTROLLO DELLA FORNITURA

I beni e prestazioni oggetto di Fornitura dovranno essere conformi alle indicazioni specificatamente stabilite nel Contratto,

Il Contraente avrà facoltà di eseguire un controllo quantitativo e qualitativo dei beni oggetto di Fornitura nonché un controllo sulla corretta esecuzione del Contratto.

La Fornitura dovrà comunque intendersi definitivamente accettata trascorsi otto giorni dalla sua consegna o comunicazione di avvenuta completa esecuzione.

In presenza di riscontrate difformità le parti si impegnano a collaborare onde eliminarle nel più breve tempo possibile senza che ciò possa generare nel Contraente il diritto alla risoluzione del contratto, al mancato pagamento del corrispettivo e/o a richiesta di risarcimento danni.

7. GARANZIA DELLA F.LLI VICENTINI

La F.lli Vicentini si obbliga a fornire garanzia per le difformità ed i vizi relativi alla Fornitura per un periodo di due anni a decorrere dalla data di accettazione della stessa. Durante il periodo di garanzia F.lli Vicentini si obbliga a propria cura e spese ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare le difformità ed i vizi e per ripristinare la corretta funzionalità della Fornitura. Il Contraente non avrà comunque ed in ogni caso facoltà di richiedere che il corrispettivo sia proporzionalmente diminuito né il risarcimento del danno se non nel caso di colpa grave della F.lli Vicentini.

8. SUBAPPALTO

F.lli Vicentini si riserva la possibilità e facoltà di affidare a terzi subappaltatori l'esecuzione, anche totale, del Contratto e della Fornitura, salvo il rispetto di ogni normativa vigente in materia.

9. UTILIZZO PERSONALE DEL CONTRAENTE

Qualora, per l'esecuzione della Fornitura, sia previsto o comunque necessario l'utilizzo di personale dipendente, collaboratore o comunque facente riferimento al Contraente questi garantisce e si rende responsabile trattarsi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione nel rispetto della normativa vigente (le prosiegua indicato come "Lavoratori").

Il predetto personale dipenderà solo ed esclusivamente dal Contraente, anche qualora dovesse ricevere ordini e/o disposizioni da F.lli Vicentini. Il Contraente è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne F.lli

Vicentini da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detti Lavoratori o da terzi, in ragione del mancato rispetto delle previsioni del presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto. Il Contraente relativamente ai Lavoratori si obbliga a: a) ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di previdenza sociale, assicurazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; b) adottare le misure di salute e sicurezza finalizzate alla prevenzione dei rischi sul lavoro e far applicare tali misure ai Lavoratori; c) applicare ai Lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento; d) corrispondere ai Lavoratori tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi applicabili al rapporto vigente.

Il Contraente, su richiesta della F.lli Vicentini, si obbliga ad esibire tutta la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, nonché la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato ed il pagamento dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

In ogni caso, su richiesta, il Contraente si impegna a fornire copia dei a) D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità; b) autocertificazione relativamente al regolare pagamento delle retribuzioni, corrispettivi e di ogni altro trattamento economico ai propri Lavoratori.

10. UTILIZZO DI ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI DEL CONTRAENTE

Qualora, per l'esecuzione della Fornitura, sia previsto o comunque necessario l'utilizzo di attrezzature e/o beni strumentali forniti o comunque resi disponibili o ad esso riconducibili dal Contraente questi garantisce e si rende responsabile trattarsi di attrezzature e beni dei quali ha legittima proprietà e/o possesso e/o detenzione conformi ad ogni normativa vigente ed in modo particolare a quella infortunistica e a tutela della salute degli operatori.

Il Contraente, su richiesta di F.lli Vicentini, si obbliga ad esibire tutta la documentazione comprovante quanto sub garantito.

Il Contraente in ogni caso si impegna e obbliga a manlevare e tenere indenne F.lli Vicentini da qualunque responsabilità e qualsivoglia richiesta e/o pretesa e da chiunque formulata che abbia relazione diretta e/o indiretta per l'utilizzo di attrezzature e beni strumentali del Contraente.

11. RISOLUZIONE VIOLAZIONE ARTT. 9 E 10

In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui ai precedenti artt 9 e 10, in qualsiasi modo accertato, F.lli Vicebtini avrà diritto di risolvere il Contratto di diritto ex articolo 1456 c.c.

12. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTICORRUZIONE

Nell'ambito del Contratto, il Contraente si impegna per sé e per ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, agisca in suo nome e per suo conto, al rispetto della normativa vigente e dei

regolamenti applicabili in tema di prevenzione della corruzione.

In ipotesi di avvio di qualsivoglia indagine, da parte dell'autorità giudiziaria o di altra autorità di vigilanza, volta ad accertare la violazione delle Leggi Anticorruzione, nella quale sia coinvolto il Contraente, F.Ili Vicentini avrà facoltà di recedere liberamente dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R, ovvero comunicazione equipollente, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, senza che sia tenuta a corrispondere al Contraente alcun importo a nessun titolo (es. indennizzo, risarcimento danno ecc. ecc.).

Il Contraente sarà invece tenuto a corrispondere comunque a F.Ili Vicentini l'intero corrispettivo concordato per la fornitura indipendentemente dallo stato di avanzamento della sua esecuzione oltre al risarcimento dei danni da F.Ili Vicentini patiti.

13. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Contraente si impegna, anche per i propri soci e/o dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terze parti, per tutta la durata del Contratto, e comunque per i successivi dieci anni dalla scadenza o risoluzione del Contratto, le informazioni, sia relative a F.Ili Vicentini che a terzi, nonché quelle relative al Contratto, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del medesimo.

14. INFORMAZIONI SOCIETARIE

Il Contraente garantisce di aver fornito a F.Ili Vicentini informazioni complete e accurate in ordine alla propria compagine societaria e si impegna ad informarla circa eventuali variazioni che dovessero intervenire, non appena ne venga a conoscenza. Il Contraente accetta che F.Ili Vicentini, sussistendone una giusta causa, possa recedere dal Contratto con effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione da formalizzare a mezzo raccomandata o PEC e senza che da ciò possa derivare alcun diritto di indennizzo o risarcimento a favore del Contraente il quale sarà invece tenuto a corrispondere comunque a F.Ili Vicentini l'intero corrispettivo concordato per la fornitura indipendentemente dallo stato di avanzamento della sua esecuzione oltre al risarcimento dei danni da F.Ili Vicentini patiti.

15. RECESSO

Indipendentemente dalle ipotesi già sopra previste e disciplinate, il Contraente accetta che F.Ili Vicentini, sussistendone una giusta causa, possa recedere dal Contratto con effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione da formalizzare a mezzo raccomandata o PEC e senza che da ciò possa derivare alcun diritto di indennizzo o risarcimento a favore del Contraente il quale sarà invece tenuto a corrispondere comunque a F.Ili Vicentini l'intero corrispettivo concordato per la fornitura indipendentemente dallo stato di avanzamento della sua esecuzione oltre al risarcimento dei danni da F.Ili Vicentini patiti.

16. RISOLUZIONE

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., oltre che nei casi già previsti nelle presenti Condizioni Generali, anche nei seguenti casi: a) impedimento o gravi ostacoli, anche parziali, diretti o indiretti messi in atto da parte del Contraente

all'esecuzione della Fornitura; b) morte del Contraente, se persona fisica, o modifica della sua capacità di operare tale da impedire, alterare o modificare l'adempimento del Contratto; c) scioglimento, trasformazione, riduzione di capitale o in caso di variazioni di rilievo degli organi direttivi e/o della compagine societaria del Contraente; d) diminuzione della capacità finanziaria o della solvibilità economica o eventuali difficoltà giuridiche, economiche, finanziarie o di qualunque altro genere che influiscano sul regolare adempimento degli obblighi del Contraente; g) compimento da parte del Contraente di atti lesivi dell'immagine di F.Ili Vicentini; h) perdita del Contraente dei requisiti necessari per la stipula e l'esecuzione del Contratto.

Nei casi che precedono, il Contratto si intenderà risolto dalla data della comunicazione scritta da F.Ili Vicentini al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

17. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E PRIVACY

Per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti giuridici regolati dal Contratto e dalle presenti Condizioni Generali, le Parti acquisiscono e trattano dati personali afferenti alla controparte conformemente a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale vigente non esclusi i provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo ove applicabili, nonché eventuali codici di condotta.

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali complessivamente assunti sono essenziali e che il loro inadempimento è motivo di risoluzione di diritto delle Condizioni Generali.

Sia il Contraente che F.Ili Vicentini saranno da considerarsi Titolari del trattamento in relazione ai dati personali reciprocamente divulgati, entrambi, in relazione ai quali adempiranno, per quanto di rispettiva competenza agli obblighi previsti per il "titolare del trattamento".

Il Contraente non potrà comunicare i dati personali a terzi, salve le autorità competenti, né potrà trasmettere dati personali ad eventuali sub-contraenti, salvo che non sia a ciò preventivamente autorizzato da F.Ili Vicentini per iscritto.

F.Ili Vicentini informa che i dati "sensibili" cui verrà a conoscenza nell'ambito delle trattative negoziali, della stesura del presente documento e dell'esecuzione e gestione del Contratto verranno trattati mediante utilizzo di mezzi elettronici e non, e verranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre all'ulteriore periodo normativamente previsto in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria.

18 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI – LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - COMUNICAZIONI

Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Contraente.

Il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti da esso derivanti, sono regolati dalla legge italiana.

Fermi i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale il Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al Contratto è il Foro di Aosta con espressa esclusione di qualsivoglia altro foro eventualmente, anche in via alternativa,

competente.

Tutte le comunicazioni tra le Parti per essere ritenute valide ed efficaci, dovranno avvenire per iscritto agli indirizzi di corrispondenza e con le modalità indicate nell'Ordine.